

Pascolo senza controllo di una mandria equina in una riserva integrale e rimessione in pristino delle aree danneggiate da detta attività

T.A.R. Toscana, Sez. II 7 maggio 2021, n. 687 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - Tavoni (avv.ti Gatti e Spatocco) c. Parco Regionale delle Alpi Apuane (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Riserva integrale - Pascolo senza controllo di una mandria equina - Ordinanza di riduzione in pristino, risistemazione e ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali e animali delle aree danneggiate dall'attività di pascolo.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Il Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane (nel seguito: "il Parco"), con ordinanza 27 agosto 2020, n. 8, ha imposto al ricorrente, conduttore dell'azienda agricola biologica "il Puntato" sita nel Comune di Stazzema, la sospensione del pascolo senza controllo della sua mandria equina e la rimessione in pristino delle aree danneggiate da detta attività esercitata nella riserva integrale dei paduli di Fociomboli, ove vige divieto di pascolo.

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 10 novembre 2020 e depositato il 23 novembre 2020.

Lamenta il ricorrente, con primo motivo di gravame, difetto di contraddittorio. La violazione asseritamente compiuta risalirebbe al 7-10 luglio 2020 e non gli è stata inoltrata comunicazione di avvio procedimento, senza a suo dire che esistessero reali motivi di urgenza.

Con secondo motivo deduce che il potere ordinamentale è stato esercitato in base all'art. 64 della Legge della Regione Toscana 19 marzo 2015, n. 30, e al "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino" di cui alla Deliberazione del Consiglio direttivo del Parco 22 luglio 2016, n. 16. Tali norme hanno funzione di prevenire e sanzionare violazioni con serio impatto ambientale all'interno del territorio protetto come l'attività estrattiva lapidea ed eventuali interventi edilizi abusivi mentre nel caso di specie si discute sull'accesso non autorizzato in zona protetta e di due cavalli e due muli, ivi presenti allo stato brado da oltre venti anni, che avrebbe causato il "rivoltamento del cotico erboso per carico eccessivo, svellimento di specie vegetali protette e diffusa presenza di deiezioni". Con il provvedimento impugnato si ordina di mettere in opera misure di ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, per mezzo di progetti asseverati da professionisti e con monitoraggio per i successivi centottanta giorni e tali prescrizioni, secondo il ricorrente, sarebbero sproporzionate rispetto ai danni che possono essere stati cagionati da quattro animali bradi.

Con terzo motivo, premesso che l'ordinanza impugnata si fonda sulle segnalazioni del Direttore del Parco, si duole che non sarebbe stata dedotta alcuna prova che le deiezioni siano di origine equina e che provengano animali di sua proprietà, né che esse siano la causa della nitrificazione del suolo e che questa sussista effettivamente. Non sarebbe nemmeno dimostrato che i danni da calpestio e i "morsi" alla corteccia di faggio siano riferibili ai suoi equini, piuttosto che ad altri animali.

Si è costituito il Parco replicando alle deduzioni del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 15 dicembre 2020, n. 707, è stata parzialmente accolta la domanda cautelare limitatamente all'ordine di rimessione in pristino delle aree danneggiate.

All'udienza del 28 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso deve essere accolto, come già rilevato in sede cautelare, poiché dalla documentazione in atti non si evince che i danni alle specie vegetali siano stati provocati in via esclusiva dagli animali del ricorrente. Si può legittimamente presumere che nella zona siano transitati anche altri animali selvatici i quali abbiano quantomeno, concorso a provocare i danni rilevati, la cui riparazione il Parco vorrebbe accollare in via esclusiva al ricorrente. Sotto questo profilo il provvedimento appare affetto da difetto di motivazione e anche di proporzionalità, laddove accolla al ricorrente l'integrale ricostituzione e risistemazione dell'assetto morfologico ed idrogeologico nella zona interessata dai danneggiamenti.

Il gravame è quindi fondato con riferimento ai motivi secondo e terzo laddove pretende di accollare al ricorrente la riparazione di danni che, con presunzione fondata su comune esperienza, si può ritenere siano stati cagionati anche da animali che non sono in sua proprietà e vivono allo stato brado. Il provvedimento impugnato, fermo restando l'ordine di sospendere il pascolo senza controllo di cui al punto a) del dispositivo, deve essere annullato nelle parti successive laddove dispone l'integrale ricostituzione e risistemazione dell'assetto morfologico ed idrogeologico nella zona interessata dai danneggiamenti, e gli adempimenti successivi (lett. b) e seguenti del dispositivo).

Le spese processuali vengono compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento solamente parziale del ricorso.



(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it